



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza AdSP n. 66/24 con la quale si interdiceva in via cautelativa il viadotto di accesso ai pontili 68,69 e 70 e la nuova darsena di Vigliena, a causa delle deteriorate condizioni dello stesso, seppur rinviando a successivo approfondimento tecnico per la più approfondita valutazione dello stato dell'opera;
- VISTA** la nota prot. n. 27848 15/10/2024 con la quale l'Ufficio Ambiente, Manutenzione/Servizi Generali, a seguito di un approfondimento tecnico, riteneva che potesse essere ripristinato il transito su detto viadotto, seppur limitato ad una sola corsia centrale di larghezza *"pari a mt 4 con senso unico di marcia alternato e con limite di velocità di 10 km/h"*;
- RITENUTO** necessario provvedere a rimodulare il provvedimento di interdizione sopra citato, limitandolo alla porzione non ricompresa nella planimetria allegata alla nota dell'Uff. Ambiente, Manutenzione/Servizi Generali;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art .1

Il viadotto di accesso ai pontili 68,69 e 70 ed alla nuova darsena di Vigliena precedentemente interdetto ex ord. 66/24, ritorna disponibile per il transito limitatamente ad una sola corsia centrale di larghezza pari a mt 4 con senso unico di marcia alternato e con limite di velocità di 10 km/h. Al netto di tale porzione ora oggetto di revoca, resta interdetta ad ogni uso, transito, accesso, la residua parte del viadotto, come meglio riportato in planimetria allegata alla presente.



L'Ufficio Manutenzione provvederà alla delimitazione della porzione di carreggiata utilizzabile ed alla apposizione della necessaria segnaletica per il senso unico alternato

Art. 2


I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 17/X/2024

IL PRESIDENTE



Area Interdetta



Struttura ammalorata

